



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna

OPR.E.R. 012879 del 26/11/2002



Giornate seminariali in materia AMBIENTALE Sessione Gennaio-Maggio 2010

@@@@@

Docente

**Dott. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale**

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
A cura di UPI Emilia-Romagna

Per informazioni: dott.ssa Luana Plessi – dott. Oriano Piraccini
luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - tel. 051 52 55 29/20/24 – fax 051 6494321

MODULO 1

M.U.D. REGISTRI E FORMULARI NEL NUOVO SISTRI: DM AMBIENTE 17/12/2009

Data: 9 febbraio 2010

Temi:

- La classificazione dei rifiuti nell'art.184 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.

Il MUD

- Il MUD nell'art.189 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.

- Il MUD nel D.P.C.M. 2 dicembre 2008

Il MUD nel SISTRI: DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"

- Entrata in vigore del SISTRI

- Soggetti obbligati ed esentati

- Modalità d'iscrizione al SISTRI

- Informazioni da fornire al SISTRI

- Modalità operative semplificate

- Comitato di vigilanza e controllo

- Disposizioni transitorie

- La disciplina sanzionatoria

I REGISTRI DI CARICO E SCARICO

- I Registri di carico e scarico nell'art.190 del Dlgs 152/2006

I Registri di carico e scarico nel SISTRI: DM 17 dicembre 2009

- I soggetti obbligati

- Le nuove modalità di tenuta

- Rapporti con le normative previgenti (DM 1 aprile 1998 n. 148 e Circolare del Ministro dell'ambiente del 4 agosto 1998)

- La disciplina sanzionatoria

I FORMULARI D'IDENTIFICAZIONE PER IL TRASPORTO

- I Formulari d'identificazione nell'art.193 del Dlgs 152 del 2006 e s.m.

I Formulari d'identificazione nel SISTRI: DM 17 dicembre 2009

- Esenzioni

- I soggetti obbligati

- Modalità di compilazione

- Rapporti con le normative previgenti (DM 1 aprile 1998 n. 145)

- Peso da verificarsi a destino
- La disciplina sanzionatoria

OGGETTO DEL CORSO

Il Decreto Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 17/12/2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" pubblicato sulla G.U. 13/1/2010 n. 9, che è entrato in vigore il giorno 14 gennaio 2010, modifica radicalmente le modalità di tenuta delle documentazioni obbligatorie in materia di rifiuti, e cioè il M.U.D. (Comunicazione annuale al Catasto), i Registri di carico e scarico ed i Formulari d'identificazione per il trasporto (disciplinati rispettivamente dagli artt. 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006).

Il nuovo decreto, in applicazione dell'art.189 Catasto dei rifiuti, comma 3-bis¹². Dlgs 152 (ai sensi del quale "3 bis. ...a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., ...le categorie di soggetti ..obbligati .. sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche"), istituendo il SISTRI prevede modalità di tenuta di quei documenti assai diverse dalle previgenti, per la maggior parte dei soggetti obbligati.

Tempi di applicazione

L'Articolo 1 del decreto, rubricato "**Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI**", dispone che il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, (in seguito solo SISTRI, gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente) sarà operativo:

² Introdotta dall'articolo 2, comma 24, D.Lgs. 16.01.2008, n. 4.

a) dal 14 luglio 2010, cioè dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del **DM 17/12/2009** (14 gennaio 2010) , per i seguenti soggetti: 1- **i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti**, - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cioè i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che **effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi**, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

1- le imprese e gli enti, con più di cinquanta dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, provenienti da lavorazioni **industriali**, da lavorazioni **artigianali**; da attività di **recupero e smaltimento di rifiuti**, nonché i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006,

2- i commercianti e gli intermediari,

3- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati⁴

4- le imprese iscritte all'Albo Gestori di cui all'articolo 212, comma 5⁵, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali,

5- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e

6- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10⁶, del decreto SISTRI;

³ La cui nozione non è esplicitata nel testo vigente del Dlgs 152/2006, ma lo sarà verosimilmente dopo le correzioni che verranno apportate al testo stesso in occasione del recepimento della nuova direttiva-quadro rifiuti 2008/98/CE DEL 19 NOVEMBRE 2008, prevista entro il mese di giugno del 2010.

⁴ I c.d. Consorzi di filiera.

⁵ 5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

⁶ Cioè: a) in caso di trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n.84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

b) in caso di trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

b) dal 13 agosto 2010, cioè duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del **DM 17/12/2009**, per i seguenti soggetti:

1- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8⁷, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che hanno **fino a cinquanta dipendenti**

2- i produttori iniziali, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti, di rifiuti non pericolosi provenienti da lavorazioni **industriali**, da lavorazioni **artigianali**; da attività di **recupero e smaltimento di rifiuti**, nonché i **fanghi** prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; cioè i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006,

Ai sensi del comma secondo dell'art. 1 del DM tutti i soggetti sopra elencati hanno l'obbligo, nei tempi sopra delineati, di comunicare le **quantità** e le **caratteristiche qualitative** dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI. Tali informazioni dovranno essere fornite dai soggetti obbligati utilizzando i dispositivi elettronici indicati all'articolo 3⁸.

Modalità di iscrizione al SISTRI

Ai sensi dell'articolo 3 "**Modalità di iscrizione al SISTRI**", i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)⁹, e all'articolo 2¹⁰, aderiscono al SISTRI **iscrivendosi allo stesso entro il 1 marzo 2010**

("quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto").

I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)¹¹, aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti iscrivendosi allo stesso **tra il giorno 13 febbraio 2010 ed il 1 aprile 2010** ("dal trentesimo al settantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto").

Il corso si propone di analizzare analiticamente le notevoli novità introdotte dal nuovo decreto e di valutare come esso si rapporti alle precedenti normative di settore non abrogate dal decreto medesimo.

⁷ Vedi supra.

⁸ Modalità di iscrizione al SISTRI, su cui vedi oltre.

⁹ Vedi sopra.

¹⁰ I comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

¹¹ Vedi sopra.

MODULO 2

LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI PER DISCARICHE: DLGS 59/2005 e DLGS 36/2003

Data: 25 febbraio 2010

- IL DLGS N. 59 DEL 2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

- definizioni

oggetto e campo di applicazione

- connessione di impianti

- individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili

- procedura ai fini del rilascio dell'A.I.A.

- migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

- rinnovo e riesame

- modifica sostanziale degli impianti o variazione del gestore

- il decreto 29 gennaio 2007 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato i del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

- i controlli e gli autocontrolli

- sanzioni

- le norme regionali in materia di A.I.A.-IPPC

D.Lgs. Governo n° 36 del 13/01/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti."

- Definizioni

- Ambito d'applicazione

- Classificazione delle discariche

- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

- rifiuti ammessi e non ammessi in discarica: le modifiche introdotte dalla legge 13/2009 e la relativa giurisprudenza

- Domanda di autorizzazione per impianti IPPC e non IPPC

- Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche

- Procedure di ammissione dei rifiuti: gli obblighi del produttore e del gestore nel decreto legislativo n.36 del 2003 e nel DM 3 agosto 2005

- procedura di adeguamento degli impianti di discarica esistenti: -la legge 6 giugno 2008, n. 101 - articolo 6 "disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

- procedura di chiusura

- Gestione operativa e post-operativa

- Garanzie finanziarie

- Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario

- Sanzioni: il reato di discarica abusiva nella giurisprudenza: differenze rispetto all'abbandono ed al deposito incontrollato di rifiuti ed all'obbligo di bonifica

- Disposizioni transitorie e finali

- RAPPORTI TRA NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA REGIONALE

- RAPPORTI TRA LA A.I.A. E LA V.I.A.

OGGETTO DEL CORSO

Il corso è diretto a tutti i soggetti economici che gestiscono impianti di discarica in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dunque sia del Dlgs n.59 del 2005 che del Decreto legislativo n. 36 del 2003, che a tutte le Pubbliche Amministrazioni (Province, ARPA) che sono preposte al rilascio delle autorizzazioni (o che partecipano alla Conferenza di servizi, quali i Comuni), a tali impianti e/o al controllo degli impianti medesimi. L'integrazione tra le norme citate non è di facile interpretazione. Nell'ambito del corso si forniranno indicazioni specifiche per la corretta applicazione delle stesse.

MODULO 3

LA NUOVA DISCIPLINA DEI RAEE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO "UNO CONTRO 1", DELLE PILE E DEI CENTRI DI RACCOLTA

Data: 4 marzo 2010

DECRETO 13 MAGGIO 2009 (entrato in vigore il 2 agosto 2009) "MODIFICA DEL DM 8 APRILE 2008, SULLA DISCIPLINA DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI":

- Campo di applicazione
- Nuovo elenco di rifiuti
- Tempi di adeguamento
- Autorizzazioni e iscrizioni all'Albo
- Registri di carico e scarico
- Formulari

DELIBERAZIONE del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori del 20 luglio 2009 "Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti",

- Requisiti per l'iscrizione
- Garanzie finanziarie
- Disposizioni transitorie

D.Lgs. Governo n° 151 del 25/07/2005 Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

- Ambito di applicazione e Definizioni
- Ritiro dei RAEE raccolti
- Trattamento e Recupero dei RAEE
- Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici
- Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici
- Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
- Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE
- Comitato di vigilanza e di controllo e comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE
- Sanzioni
- Disposizioni transitorie e finali

I decreti applicativi: Dm Ambiente 25 settembre 2007, n. 185, "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee", "Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi" e "Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee" (attuazione articoli 13, comma 8 e 15 comma 4, Dlgs 151/2005)

Dm Ambiente 25 settembre 2007 recante l'istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee (attuazione articolo 15, comma 1, Dlgs 151/2005)

Dlgs 20 novembre 2008, n. 188

Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee

- Finalità e ambito di applicazione
- Definizioni
- Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili
- Raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli
- Obiettivi di raccolta
- Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori
- Trattamento e riciclaggio
- Smaltimento
- Finanziamento
- Registro nazionale
- Gestione del Registro e dei dati su raccolta e riciclaggio
- Centro di coordinamento
- Comitato di vigilanza e controllo
- Sanzioni
- Obiettivi minimi di raccolta

OGGETTO DEL CORSO

Il corso si propone di analizzare la disciplina dei RAEE di cui al Dlgs n. 151 del 2005 e s.m. in seguito all'entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale che disciplina il ritiro c.d. "uno contro uno" da parte dei distributori dei RAEE nei confronti degli acquirenti di un nuovo RAEE che intendano consegnare il RAEE usato, al momento dell'acquisto. Verrà esaminata inoltre la disciplina della raccolta e dello smaltimento delle pile, di cui al Dlgs 20 novembre 2008, n. 188, in un circuito analogo a quello dei RAEE.

Particolare attenzione verrà infine dedicata alla disciplina dei CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI, alla luce del DECRETO 13 MAGGIO 2009 (entrato in vigore il 2 agosto 2009) e della DELIBERAZIONE del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori del 20 luglio 2009.

MODULO 4

IL DANNO AMBIENTALE NEL DLGS 152/2006 DOPO LA RIFORMA DEL 2008

Data: 15 marzo 2010

- La tutela dell'ambiente come principio generale dell'ordinamento giuridico.
- Il danno ambientale nelle norme previgenti
- L'azione di risarcimento del danno ambientale: dall'art.18 della legge n.349/1986 all'art. 311 del T.U. Ambientale.
- L'analisi dei problemi interpretativi sotto la vigenza dell'art.18 della legge n.349/1986.
- Gli elementi caratterizzanti la norma dell'art.18 legge n.349/1986.
- La risarcibilità "diretta" del danno ambientale.
- La responsabilità ambientale - Disciplina quadro (Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004).
- Il danno ambientale nel T.U. Ambientale e la tutela risarcitoria.
- Il risarcimento del danno ambientale ed il rapporto con il principio di precauzione.
- L'azione di prevenzione ed il ripristino ambientale.
- Le associazioni di protezione ambientale e la loro funzione del TU Ambientale.
- L'azione civile nel processo penale delle associazioni ambientaliste.
- La emanazione dell'ordinanza ministeriale, il risarcimento presuntivo e le disposizioni finali.

OGGETTO DEL CORSO

Il Dlgs n.152 del 2006 e s.m. ha radicalmente innovato la disciplina del Danno Ambientale, abrogando l'art.18 della legge n.349/1986 e ponendo in essere una nuova disciplina, contenuta negli articoli da 300 a 318, che recepisce, almeno in parte, la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 21 aprile 2004 - Disciplina quadro sulla responsabilità ambientale. Anche le competenze per l'esercizio dell'azione relativa al danno ambientale sono completamente mutate. E' stato inoltre introdotto l'istituto dell'Ordinanza risarcitoria del Ministero dell'Ambiente,

MODULO 5

LA GESTIONE DEI RIFIUTI NEL DLGS 152/2006 E NELLE PRIME BOZZE DI RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA QUADRO 2008/98/CE (ENTRO GIUGNO 2010)

Data: 14 aprile 2010

PROGRAMMA

- LA NOZIONE DI RIFIUTO
- La nozione di rifiuto nel diritto comunitario e nella giurisprudenza comunitaria
- La giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia
- Il riutilizzo "tal quale" presso terzi
- La Nozione di rifiuto nel Dlgs 152
- La giurisprudenza nazionale più recente
- LE ESCLUSIONI
- **IL SOTTOPRODOTTO**
- **LA MATERIA PRIMA SECONDARIA**
- **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI (CDR)**
- **TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL TESTO RIFORMATO DEL DLGS 152 DEL 2006 (Leggi n.202, del 2008 e n.13 del 2009)**
- Terre da scavo e rifiuti di demolizione nella giurisprudenza
- **DIRETTIVA 2008/98/CE DEL 19 NOVEMBRE 2008 RELATIVA AI RIFIUTI E LE PRIME BOZZE DI RIFORMA DEL DLGS 152/2006:**
- Oggetto e ambito di applicazione
- Esclusioni dall'ambito di applicazione
- Definizioni
- Gerarchia dei rifiuti
- **Sottoprodotti**
- **Cessazione della qualifica di rifiuto**
- Recupero
- Riutilizzo e riciclaggio
- Smaltimento
- Responsabilità estesa del produttore

- Responsabilità della gestione dei rifiuti
- Principi di autosufficienza e prossimità
- Controllo dei rifiuti pericolosi
- Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
- Etichettatura dei rifiuti pericolosi
- Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
- Tenuta di registri
- **LE PROCEDURE SEMPLIFICATE DEL RECUPERO**
- I DDMM 5/2/98 e 161/2002
- Procedure semplificate nella giurisprudenza

OGGETTO DEL CORSO

Il corso è diretto ad accrescere la conoscenza dei funzionari delle P.A. e degli operatori economici, pubblici e privati, in un settore giuridico assai complesso (che si presta spesso ad interpretazioni contrastanti), ed in continua evoluzione, ed oggetto di interventi da parte di istituzioni nazionali, comunitarie e regionali, al fine di **rendere più efficiente ed efficace lo svolgimento dell'attività autorizzatoria e di controllo delle P.A.**, e di **indirizzare le procedure aziendali dei soggetti economici operanti nel settore della gestione dei rifiuti**. In particolare la disciplina dei rifiuti contenuta nel Dlgs 152 del 2006 è stata radicalmente modificata dal Dlgs n.4/2008, nonché da diverse leggi successive (Leggi n.202, n.205 e n.208 del 2008 e n.2 e n.13 del 2009). Inoltre il Parlamento ha recentemente delegato il Governo ad apportare nuove importanti modifiche al Dlgs 152 del 2006. E' attualmente al lavoro presso il Ministero dell'Ambiente una Commissione che ha il compito di predisporre i nuovi testi in materia ambientale, entro il mese di giugno 2010. In particolare le modifiche al Dlgs 152 del 2006 riguarderanno la **disciplina dei rifiuti** in quanto il nostro Paese deve recepire la nuova direttiva-quadro rifiuti del 2008 (**direttiva 2008/98/CE**). Nel corso si darà conto dei primi testi di riforma resi pubblici dalla cit.Commissione.

MODULO 6

LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI PER IMPIANTI DI INCENERIMENTO: DLGS 59/2005 e DLGS 133/2005

Data: 25 marzo 2010

- IL DLGS N. 59 DEL 2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

- definizioni
- oggetto e campo di applicazione
- connessione di impianti
- individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
- procedura ai fini del rilascio dell'A.I.A.
- migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
- rinnovo e riesame
- modifica sostanziale degli impianti o variazione del gestore
- il decreto 29 gennaio 2007 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato i del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".
- i controlli e gli autocontrolli
- sanzioni
- le norme regionali in materia di A.I.A.-IPPC
- L'incenerimento dei rifiuti: distinzione tra attività di smaltimento ed attività di recupero nella giurisprudenza comunitaria
- Incenerimento, co-incenerimento e "impianto" nella direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti
- Incenerimento e co-incenerimento nella normativa nazionale:
- il recupero dell'energia nel dlgs 152 del 2006, come modificato dal dlgs 4/2008 e rapporti con la disciplina delle fonti rinnovabili
- il recupero dell'energia nella nuova della direttiva quadro dei rifiuti
- "Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attuazione della direttiva 2000/76/ce":
- Definizioni
- Esclusioni
- Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti
- Realizzazione ed esercizio di impianti di co-incenerimento
- Co-incenerimento di sottoprodotti di origine animale di cui al regolamento 1774/2002/CE
- Procedure di ricezione dei rifiuti
- Scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e di co-incenerimento di rifiuti
- Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici
- Residui

- Obblighi di comunicazione
- Condizioni anomale di funzionamento
- Accessi e ispezioni
- Sanzioni
- Danno ambientale
- Disposizioni transitorie e finali
- Incentivi per l'incenerimento dei rifiuti: situazione attuale e prospettive
- RAPPORTI TRA NORMATIVA NAZIONALE E NORMATIVA REGIONALE
- RAPPORTI TRA LA A.I.A. E LA V.I.A.

OGGETTO DEL CORSO

Il corso è diretto a tutti i soggetti economici che gestiscono impianti di incenerimento in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dunque sia del Dlgs n.59 del 2005 che del Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, che a tutte le Pubbliche Amministrazioni (Province, ARPA) che sono preposte al rilascio delle autorizzazioni (o che partecipano alla Conferenza di servizi, quali i Comuni), a tali impianti e/o al controllo degli impianti medesimi. L'integrazione tra le norme citate non è di facile interpretazione. Nell'ambito del corso si forniranno indicazioni specifiche per la corretta applicazione delle stesse,

MODULO 7

GLI IMPIANTI ALIMENTATI A FONTI RINNOVABILI: EOLICI, FOTOVOLTAICI, SOLARI , A BIOMASSE, A RIFIUTI, DI COGENERAZIONE- IL PROCEDIMENTO UNICO, LA V.I.A. E IL PROCEDIMENTO PER ACCEDERE AI CERTIFICATI VERDI

Data: 28 aprile 2010

Temi:

Il D.Lgs. Governo n° 387 del 29/12/2003 relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità:

- Definizioni di fonti energetiche rinnovabili: eolica, solare, geotermica, biomasse, gas di discarica, e impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:
- la valorizzazione energetica delle biomasse, e del biogas.
- gli impianti di potenza non superiore a 20 kW
- Disposizioni specifiche per il solare
- Disposizioni specifiche per le centrali ibride
- Semplificazione delle procedure autorizzative: il procedimento unico
- I rifiuti come fonti energetiche rinnovabili:

La V.I.A. degli impianti a fonti rinnovabili

Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

DECRETO 18 dicembre 2008 Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

DM 19 febbraio 2007 "Conto Energia" degli impianti fotovoltaici.

RAPPORTI TRA FONTI RINNOVABILI E CERTIFICATI VERDI

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO UNICO EX DLGS 387 E A.I.A.

Le funzioni della Regione, delle Province, dei Comuni

OGGETTO DEL CORSO

Il corso si propone di analizzare le procedure amministrative che disciplinano l'autorizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, in particolare: gli impianti eolici, fotovoltaici, solari , a biomasse, a rifiuti, di cogenerazione . Il procedimento autorizzatorio per tali impianti si intreccia spesso con quello relativo alle norme ambientali (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e specialmente con i procedimenti relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale e con altri procedimenti settoriale. Scopo del corso è dunque fare chiarezza sulle procedure amministrative utilizzabili nei casi menzionati.

*Inoltre verrà evidenziato il rapporto tra gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili ed il rilascio dei c.d. **Certificati Verdi**.*

*Verranno inoltre esaminati alcune leggi e decreti ministeriali che fissano le modalità per l'accesso agli **incentivi economici** per produzione di energia elettrica **da fonti rinnovabili**.*

MODULO 8

IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NEL DLGS 152/2006 E S.M. E NELLE NORME REGIONALI

Data: 5 maggio 2010

- La nozione di "scarico" e quella di "rifiuto"
- la classificazione degli scarichi: acque reflue domestiche, urbane e industriali nel dlgs 152 e nelle norme regionali

- scarichi artigianali e di servizi
- il principio dell'assimilabilità nel dlgs 152 e nelle norme regionali
- gli scarichi in reti fognarie: l'adeguamento alle norme comunitarie e le norme regionali
- gli scarichi di acque industriali
- gli scarichi di sostanze pericolose:
- il gestore del servizio idrico integrato
- il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane : la gestione degli impianti di depurazione nel dlgs 152 e nelle norme regionali
- Il D.M. 367 del 2003 e i fanghi di depurazione
- le Sanzioni per i titolari degli impianti di depurazione
- I Regolamenti di Fognatura e di Depurazione
- La Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 sulla non esigibilità del canone di depurazione quando l'impianto non c'è
- la disciplina delle autorizzazioni
- le prescrizioni della P.A. sulle acque industriali
- i consorzi di depurazione
- i controlli
- le sanzioni amministrative
- le sanzioni penali

OGGETTO DEL CORSO

Il corso si propone di analizzare la normativa nazionale e regionale in materia di scarichi, con particolare riferimento al ruolo e alle funzioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato. Si farà dunque specifico riferimento all'assimilazione delle acque reflue industriali alle urbane ed alla disciplina degli impianti di depurazione e tra questi, anche quelli che trattano rifiuti liquidi. Particolare rilievo verrà dato alla disciplina degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerati.

Infine si evidenzierà la disciplina sanzionatoria penale e amministrativa per il soggetto gestore del servizio idrico integrato

MODULO 9

LE EMISSIONI IN ATMOSFERA NEL DLGS 152 DEL 2006

Data: 21 aprile 2010

- La disciplina previgente.
- L'inquinamento atmosferico nel nuovo T.U. Ambientale.
- La nozione di impianto
- Il sistema autorizzatorio per le emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Le esenzioni dalla disciplina generale.
- Il procedimento autorizzatorio per gli impianti nuovi ed esistenti.
- Le autorizzazioni generali
- I limiti di accettabilità.
- La modifica sostanziale
- La nuova disciplina in tema di grandi impianti di combustione.
- La disciplina transitoria.
- Tempi di adeguamento
- Il sistema sanzionatorio.
- Disciplina, sanzioni e controlli in tema di combustibili e carburanti.
- Le nuove norme regionali

Orario: 9.30 – 13/14 – 16.30

Sede: UPI Emilia-Romagna, Viale Silvani 6 – Bologna

Al termine di ciascun modulo verrà rilasciato l'attestato di partecipazione e corpus materiale di approfondimento di dottrina e giurisprudenza sulle novità normative trattate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(come da scheda di iscrizione allegata)

€ 300,00 per ciascuna Provincia, indipendentemente dal numero di partecipanti;

€ 200,00 per ogni altro ente pubblico e/o soggetto privato, libero

professionista... in tal caso + iva)

(La quota si intende per ciascuna giornata formativa)

IN COLLABORAZIONE CON:

CORSO U.P.I. EMILIA-ROMAGNA – CONFSERVIZI EMILIA-ROMAGNA - UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA

IL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NEL DLGS 152/2006 E S.M.. LA MODIFICA ALLE SANZIONI PENALI: LEGGE N.36 DEL MARZO 2010

DATA: 5 maggi o 2010-03-20

Docente: dott.prof. Bernardino Albertazzi: Giurista Ambientale

Orario: 9 – 13 / 14.15 – 16.15

Temi:

- La nozione di “scarico” e quella di “rifiuto”
- la classificazione degli scarichi: acque reflue domestiche, urbane e industriali nel dlgs 152 e nelle norme regionali
- scarichi artigianali e di servizi
- il principio dell'assimilabilità nel dlgs 152 e nelle norme regionali
- gli **scarichi in reti fognarie**: l'adeguamento alle norme comunitarie e le norme regionali
- gli scarichi di acque industriali
- gli scarichi di sostanze pericolose:
- il gestore del servizio idrico integrato
- il trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane : la gestione degli impianti di depurazione nel dlgs 152 e nelle norme regionali
- Il D.M. 367 del 2003 e i fanghi di depurazione
- le Sanzioni per i titolari degli impianti di depurazione
- I Regolamenti di Fognatura e di Depurazione
- La Sentenza Corte Costituzionale n. 335/2008 sulla non esigibilità del canone di depurazione quando l'impianto non c'è
- la disciplina delle autorizzazioni
- le prescrizioni della P.A. sulle acque industriali
- i consorzi di depurazione
- i controlli della P.A. ed i controlli del gestore
- le sanzioni amministrative
- le sanzioni penali: LA LEGGE N.36 DEL 2010 DEPENALIZZA GLI SCARICHI INDUSTRIALI